

**PATTO DI GOVERNANCE TRA I SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETA' PER
AZIONI "Consorzio Brescia Mercati S.p.A."**

La presente scrittura privata viene stipulata in Brescia in data _____, tra i seguenti soggetti:

Comune di Brescia, in persona di [·] (nome, cognome, luogo e data di nascita, domiciliato per la carica.....) il quale interviene al presente atto nella sua qualità di....., autorizzato in forza di delibera di..... assunta in data....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera a);

Provincia di Brescia, in persona di [·] (nome, cognome, luogo e data di nascita, domiciliato per la carica.....), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di....., autorizzato in forza di delibera diassunta in data....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera b);

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, in persona di [·] (nome, cognome, luogo e data di nascita, domiciliato per la carica.....) il quale interviene al presente atto nella sua qualità di....., autorizzato in forza di delibera di..... assunta in data....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera c);

Comunità Montana di Valle Trompia, in persona di [·] (nome, cognome, luogo e data di nascita, domiciliato per la carica.....) il quale interviene al presente atto nella sua qualità di....., autorizzato in forza di delibera di..... assunta in data....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera d);

Premesso che

- a) la società "Consorzio Brescia Mercati S.p.A." (di seguito denominata Consorzio) è una società per azioni costituita tra enti pubblici e operatori privati, il cui oggetto sociale è costituito dalla gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e strutture commerciali all'ingrosso;
- b) il Comune di Brescia è detentore di n. 2.665 azioni della Società per un importo complessivo di euro 137.620,60 corrispondenti al 41,97% del capitale sociale del Consorzio;
- c) la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia è detentrici di n. 1.382 azioni della Società per un importo complessivo di euro 71.366,48 corrispondenti al 21,76% del capitale sociale del Consorzio;
- d) la Provincia di Brescia è detentrici di n. 800 azioni della Società per un importo complessivo di euro 41.312,00 corrispondenti al 12,60% del capitale sociale del Consorzio;
- e) la Comunità Montana di Valle Trompia è detentrici di n. 50 azioni della Società per un importo

complessivo di euro 2.582,00 corrispondenti al 0,79% del capitale sociale del Consorzio;

- f) i sopraelencati enti pubblici detengono complessivamente una quota di n. 4.897 azioni della Società per un importo complessivo di euro 252.881,08 corrispondente al 77,12% del capitale sociale del Consorzio;
- g) l'articolo 37 comma 4 della Legge Regionale della Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 prescrive che "i mercati sono gestiti b) da consorzi, società e altre forme associative costituite fra enti locali territoriali e altri enti od operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali" e che a decorrere dal 1998 Comune di Brescia, Provincia di Brescia e CCIAA di Brescia assicurano la presenza pubblica in Consorzio Brescia Mercati;

Tutto ciò premesso,

intendendosi le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente accordo,

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel presente contratto, deve attribuirsi il significato qui di seguito indicato:

<<**Contraenti**>> o <<**Parti**>>: Il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia e Comunità Montana di Valle Trompia;

<<**Consorzio**>>: Consorzio Brescia Mercati S.p.A., società nella quale i suddetti contraenti possiedono quote di capitale nei termini sopra dettagliati;

<<**Statuto sociale**>>: indica lo statuto della società "Consorzio Brescia Mercati S.p.A";

<<**Organo amministrativo**>>: si intende il relativo organo amministrativo di Consorzio Brescia Mercati S.p.A.;

<<**Assemblea**>>: si intende il relativo organo di Consorzio Brescia Mercati S.p.A..

Art. 2 - OGGETTO

2.1. Le Parti, in qualità di soci pubblici della società "Consorzio Brescia Mercati S.p.A." costituiscono con il presente contratto:

(i) l'obbligo di preventiva consultazione ed informazione chiara, veridica e trasparente ai fini dell'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 7 del presente accordo;

(ii) l'obbligo dei contraenti di votare in assemblea dei soci conformemente a quanto prescritto dagli artt. 8, 9 e 10 del presente accordo;

(iii) l'obbligo di fare tutto quanto possibile e necessario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 del presente accordo, affinché l'amministratore unico e i consiglieri di amministrazione si attengano alle direttive impartite dai contraenti che li hanno nominati;

(iiii) la condivisione e l'approvazione delle modifiche dello Statuto sociale che andranno deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci nel testo allegato al presente atto, le cui previsioni costituiscono le premesse del presente contratto.

Art. 3 - PRINCIPI FONDAMENTALI

3.1 Le parti concordano sui seguenti principi fondamentali relativi all'assetto proprietario e di corporate governance del Consorzio:

(a) fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 6, le Parti sindacano, e si impegnano a mantenere sindacato, un pari numero di azioni complessivamente rappresentativo del 77,12% (settantasettevirgoladodici per cento) del capitale sociale della Società;

- (b) le Parti si impegnano a gestire in modo coordinato la propria partecipazione nella Società, per quel che concerne le azioni sindacate;
- (c) la gestione coordinata da parte delle Parti della partecipazione nella Società rappresentata dalle azioni sindacate avverrà in modo stabile e dovrà durare nel tempo nei termini di cui all'art. 13;
- (d) le Parti intendono perseguire, nella loro qualità di soci di riferimento della Società, l'obiettivo del miglioramento e dell'ottimizzazione dei servizi resi alla collettività dalla Società mediante una gestione unitaria e coesa improntata ai principi di trasparenza, buona andamento, efficacia ed efficienza.

Art. 4 - DIVIETO DI STIPULARE ACCORDI

4.1 Ciascuna delle Parti si impegna, in nome e per conto proprio, nonché per conto delle rispettive società Controllate, delle istituzioni, delle aziende speciali, e degli enti posseduti e/o Controllati, dei quali tutti ciascun Contraente garantisce il comportamento anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., a non stipulare con soggetti diversi dalle Parti accordi di qualunque genere, ivi compresi patti parasociali, relativi alla Società e/o alle azioni.

Art. 5 - DIVIETO DI TRASFERIRE AZIONI

5.1 Le Parti si impegnano a non trasferire, offrire di trasferire, assumere impegni e/o compiere atti diretti a trasferire, le azioni sindacate. Nel caso che tali evenienze siano obblighi previsti da norme di Legge successive alla stipula del presente contratto, le Parti si impegnano ad offrire in prelazione le proprie partecipazioni ai restanti soci pubblici non obbligati alla cessione, con l'obiettivo di soddisfare quanto previsto dall'articolo 37 comma 4 della Legge Regionale Lombardia n. 6 di cui alle premesse del presente patto;

5.2 Rimane salvo il potere di disposizione da parte dei contraenti delle azioni non sindacate.

Art. 6 - AZIONI VINCOLATE

6.1 I contraenti vincolano al sindacato di voto di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 tutte le azioni ordinarie della società da ciascuno detenute.

6.2 I contraenti si obbligano a vincolare al sindacato di voto di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del presente contratto tutte le azioni o altri diritti che a ciascuno di essi dovessero derivare dalle azioni qui sindacate a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant, o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio.

Art. 7 - OBBLIGO DI PREVENTIVA CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE

7.1 Le Parti si obbligano a riunirsi almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria.

7.2 Le Parti si obbligano ad assumere all'unanimità dei partecipanti al patto, in occasione della riunione prevista al precedente punto 1 del presente articolo, le determinazioni vincolanti per tutti i partecipanti al patto in merito ai voti da esprimere in sede assembleare.

Art. 8 - SINDACATO DI VOTO PER LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

8.1. Ciascun contraente si obbliga a votare in assemblea per le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 10 dello Statuto secondo le determinazioni assunte nella riunione tra i partecipanti al patto prevista al precedente articolo 7.

Art. 9 - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Nel caso la Società sia amministrata da un Amministratore Unico questo è nominato dall'Assemblea dei soci su designazione dei soci pubblici nell'ambito del patto di voto del presente accordo e secondo le modalità di cui dell'articolo 7 del presente accordo.

9.2. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre

membri, due membri sono nominati, nell'ambito del patto di voto del presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente accordo, dai soci pubblici che inoltre individuano tra questi il Presidente.

Art. 10 - SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 10.1 Nel caso la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, nel caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscano la prosecuzione del mandato, la sostituzione avviene secondo le modalità di cui all'articolo 9 punto 1.
- 10.2. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nel caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscano la prosecuzione del mandato, la sostituzione del membro nominato dai soci pubblici avverrà nell'ambito del patto di voto del presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 9 punto 2.
- 10.3 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è individuato dai soci pubblici, nell'ambito del patto di voto del presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente accordo, tra i due membri da loro nominati.

Art. 11 - OBBLIGO DI INFLUENZA DEI SOCI SUI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

- 11.1 I contraenti si obbligano a fare tutto quanto possibile e necessario affinché i consiglieri che essi hanno nominato direttamente, ai sensi del presente accordo, propongano e votino in Consiglio di Amministrazione in conformità alle direttive provenienti dalle parti che li hanno nominati, direttive che devono essere di contenuto di determinazione preventiva delle parti aderenti al presente accordo. Nel caso di nomina dell'Amministratore Unico o di nomina di consiglieri congiunta da parte dei soci pubblici, i contraenti si obbligano a incontrare questo/i affinché esso/i operino in conformità delle direttive provenienti dalle parti aderenti al presente accordo.

Art. 12 – ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'

- 12.1 Il Consorzio è società in controllo pubblico ai sensi del D. Lgs. n.175/2016 e successive modificazioni e integrazioni. Le Parti si incontreranno periodicamente al fine di determinare le attività di indirizzo e controllo previste dalle norme vigenti.

Art. 13 - DURATA

- 13.1 Il presente accordo ha la durata di dieci anni a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Art. 14 - MODIFICHE

- 14.1 Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

Art. 15 - INVALIDITA', APPLICAZIONE ED EFFETTI

- 15.1 L'eventuale nullità o invalidità, anche sopravvenuta, di una o più clausole del presente Patto non comporterà l'invalidità dell'intero Patto, fermo restando l'obbligo delle Parti di rinegoziare in buona fede nuove clausole, in sostituzione di quelle nulle od annullate, che possano soddisfare gli scopi previsti nel presente Patto.
- 15.2 Le disposizioni del presente Patto vanno applicate ed interpretate avuto riguardo a, e tenuto conto di, quanto previsto dalle norme imperative della legislazione di volta in volta vigente applicabile agli enti pubblici e alle società da essi partecipate.
- 15.3 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le espressioni "si impegna a far sì

che...", "farà sì che ..." ed equivalenti adottate in questo Patto, così come la previsione di contratti da stipulare ed atti e negozi giuridici da compiere da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del c.c.

15.4 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il presente Patto produce effetti solamente tra le Parti e che dallo stesso non derivano, né possono derivare, diritti e/o affidamenti di alcun genere in capo a terzi diversi dalle Parti e/o obbligazioni delle Parti nei confronti degli stessi.

15.5 Il presente Accordo rappresenta l'unico accordo vigente tra le Parti in relazione alle materie da esso coperte.

Art. 16 - COMUNICAZIONI

16.1 Qualsiasi comunicazione o notifica fra i contraenti richiesta o consentita in conformità al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà conosciuta, nel caso di comunicazione inviata tramite lettera o telegramma, al momento in cui questa perviene all'indirizzo del contraente, quale dichiarato nel presente patto; e in caso di comunicazione spedita via telefax all'esplicito riscontro, anch'esso via telefax del ricevimento della trasmissione da parte del ricevente.

16.2 Ai fini di cui al presente articolo, i contraenti indicano il loro indirizzo come segue:

[•]

Art. 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

17.1. Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i contraenti, ed in particolare quelle inerenti alla esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto o di singole sue clausole, o comunque connessa con il contratto o con singole sue clausole, verrà devoluta ad un Tribunale arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in conflitto.

17.2. Gli arbitri designati dalle parti in conflitto, se il numero è dispari, designeranno al loro interno il Presidente del Tribunale arbitrale ovvero, se risultino in numero pari, nomineranno di comune accordo un altro arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Tribunale arbitrale.

17.3. Qualora la parte o le parti convenute in arbitrato non provvedano a designare il proprio arbitro entro venti giorni dalla notifica della richiesta di arbitrato e di nomina d'arbitro della parte attrice o il Presidente del Tribunale arbitrale non venga congiuntamente e concordemente nominato dagli arbitri designati dalle parti entro venti giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro della parte convenuta, la designazione dell'arbitro della/e convenuta/e o rispettivamente del presidente del Tribunale arbitrale verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Brescia su istanza della parte più diligente.

17.4. Il Tribunale arbitrale dovrà emettere il lodo entro centoottanta giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Eventuali proroghe potranno essere concordate e concesse di comune accordo dalle parti.

17.5. Ai fini dell'arbitrato le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio all'indirizzo indicato nel presente accordo o, in mancanza di tale indicazione, all'indirizzo coincidente con la sede legale o con la residenza.

17.6. Gli arbitri decideranno per arbitrato rituale, secondo diritto, e applicheranno la legge italiana.

17.7 Sede dell'arbitrato è Brescia.

17.8 Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto di arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.